



Rep. Ord. N° vedi timbro informatico

Il presente atto viene rilasciato con marca da bollo n. 01220673586814 del 15/04/2024 annullata dall'istante stesso come dichiarato nella domanda che ha dato l'avvio a codesto procedimento prot. n.308838 del 27/06/2024

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in via Casona all'intersezione con via Valleneri e in corrispondenza della rotatoria di via Bissuola a Mestre Venezia in occasione dei lavori di sostituzione diparte della rete del gas.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Società ITALGAS S.p.A. con prot. n.127039 del 13/03/2024 ha presentato l'istanza di concessione di manomissione temporanea di suolo pubblico aperto all'uso pubblico in via Casona nel tratto compreso tra via Bissuola e via Valleneri a Mestre Venezia;
- il Servizio Sportello Manomissioni Suolo Pubblico con prot. n. 304395 del 25/06/2024 ha rilasciato la concessione di manomissione temporanea di suolo pubblico aperto all'uso pubblico in via Casona nel tratto compreso tra via Bissuola e via Valleneri;
- in data 27/06/2024 con prot. n. 308838 la ditta Solesi Spa ha presentato istanza per l'emissione dell'ordinanza di regolamentazione della circolazione in via Casona all'intersezione con via Valleneri e in corrispondenza della rotatoria di via Bissuola, al fine di procedere con i lavori;

Considerato che:

- l'impresa esecutrice ha comunicato che i lavori in via Casona in corrispondenza della rotatoria di via Bissuola saranno effettuati dal giorno 15/07/2024 fino al giorno 08/08/2024 mentre i lavori all'intersezione con via Valleneri saranno effettuati dal giorno 26/08/2024 fino al giorno 10/09/2024;
- risulta necessario occupare parte della carreggiata stradale, senza inibizione della circolazione veicolare;
- l'impresa esecutrice ha comunicato che per la realizzazione dei lavori utilizzerà per la regolamentazione della circolazione il segnalamento manuale tramite movieri h 24;
- l'Impresa Esecutrice dovrà garantire l'accesso ai passi carrabili prospicienti l'area di cantiere, nonché il transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento;

Riconosciuto inoltre l'impresa esecutrice dovrà garantire la massima sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;

Sentita in data 08/07/2024 la Società ACTV S.p.A. in merito alle necessarie deviazioni da attuare;

Visti:

- la richiesta di ordinanza inoltrata dalla ditta Solesi Spa con marca da bollo n. 01220673586826 del 15/04/2024 e acquisita con prot. n.308838 del 27/06/2024;



- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

- 1. di regolamentare la circolazione in via Casona in corrispondenza della rotatoria di via Bissuola dal giorno 15/07/2024 fino al giorno 08/08/2024 e in via Casona all'intersezione con via Vallenari dal giorno 26/08/2024 fino al giorno 07/09/2024, secondo le seguenti disposizioni:**
 - 1.1 presegnalare e segnalare i lavori in corso;
 - 1.2 la circolazione è regolata da apposito servizio di segnalamento manuale tramite movieri h24. E' fatto obbligo all'impresa esecutrice di provvedere un numero di movieri non inferiore a tre;
 - 1.3 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di garantire una corsia libera per la circolazione della larghezza di almeno 3,5m;
 - 1.4 è fatto obbligo alla ditta esecutrice di non interdire la circolazione veicolare, di garantire tutte le svolte veicolari e di segnalare in maniera chiara i percorsi sicuri alternativi, predisposti per i pedoni;
 - 1.5 è fatto obbligo alla ditta esecutrice di garantire il transito di tutti i veicoli;
 - 1.6 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di non ostacolare o intralciare il servizio di trasporto pubblico locale;
 - 1.7 è fatto obbligo all'impresa esecutrice garantire l'accesso ai passi carrabili prospicienti l'area di cantiere, nonché il transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento;
 - 1.8 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di non effettuare le lavorazioni all'intersezione con via Bissuola contemporaneamente ai lavori di asfaltatura di via Virgilio;
- 2 il cantiere deve essere permanentemente delimitato e segnalato con le apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa (barriere di testata del cantiere) o gialle a luce lampeggiante (barriere poste longitudinalmente al cantiere);**



3 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili" e il Decreto Interministeriale del 22/01/2019;

4 prescrizioni a carattere generale:

- 4.1 costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessiva delle vie interessate dai lavori e delle vie limitrofe e contigue interessate dalle deviazioni determinate dai lavori da parte della la ditta esecutrice, secondo le indicazioni di indirizzo definite dalla Direzione Lavori.
- 4.2 tempestiva comunicazione al Corpo di Polizia Locale, da parte della ditta esecutrice del nominativo del responsabile di cantiere ed il relativo recapito telefonico per eventuali esigenze di tutela della pubblica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori;
- 4.3 costante pulizia dell'itinerario utilizzato dal transito dei mezzi di cantiere, a cura della ditta esecutrice;
- 4.4 costante delimitazione delle aree di cantiere a cura della ditta esecutrice;
- 4.5 costituzione per tutta la durata dei lavori di apposito servizio di guardiania, a cura della ditta esecutrice;
- 4.6 la ditta esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale dei tratti di viabilità che fosse danneggiato nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;
- 4.7 sarà cura della Direzione Lavori congiuntamente al Responsabile della Sicurezza, provvedere al coordinamento, esecuzione, gestione, presidio e sorveglianza per tutto il periodo della durata degli interventi, nonché alla predisposizione delle operazioni di cantiere come da documentazione progettuale costituita dall'elaborato grafico "Piano di coordinamento per la sicurezza in corso d'opera";
- 4.8 sarà cura della ditta esecutrice provvedere, a propria cura e spese all'esecuzione degli interventi di segnaletica stradale di competenza, attuativi o previsti con il presente provvedimento, anche con specifico riferimento ai segnali di avviso e preavviso dei divieti in parola, al successivo e immediato ripristino degli originari impianti di segnaletica orizzontale e verticale così come presenti prima dei lavori in oggetto, secondo le indicazioni dell'Area Lavori Pubblici;
- 4.9 sarà cura della Società richiedente, la Società Italgas S.p.A., provvedere a propria cura e spese di garantire che la ditta esecutrice posizioni cartellonistica chiara e in posizione facilmente visibile in cui sono indicati i seguenti dati **"Lavori di sostituzione un elettrodo per la protezione catodica della rete del gas..... dal.....al.....ci scusiamo per il disagio la Società Italgas S.p.A."**.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività di cui al punto 1.

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte e non si sostituisce agli stessi; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori (3491601318), della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali



Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Pianificazione Mobilità e Gestione Viabilità
di Quartiere e Locale Terraferma
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti-Settore Pianificazione Mobilità e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma e al Corpo di Polizia Locale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Settore Pianificazione Mobilità e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma e al Corpo di Polizia Locale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Mestre, 12 luglio 2024

PER IL DIRIGENTE
Ing. Roberto Di Bussolo (*)

LA DIRIGENTE
Ing. Francesca Marton (*)

(*) *Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."*